

7. LA CREMAZIONE NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1983

© Copyright Zbigniew Suchecki, Roma 2002, suchecki@suchecki.net

Le norme di diritto canonico riguardanti la cremazione hanno subito – come si è potuto osservare – una serie di approfondimenti. I cambiamenti e la mitigazione delle norme che si sono potuti notare corrispondono a una giusta presa di posizione del Magistero, il quale è andato via via modificando, trasformando, rinnovando e aggiornando la sua posizione nella vita della Chiesa e della società¹.

I lineamenti generali delle norme di diritto canonico acquistano così nuova forza e vigore. L'ordinamento giuridico della Chiesa, pur senza privare il diritto canonico del carattere della coercibilità, introduce maggiore comprensione delle situazioni, riducendo la disciplina formale.

7.1. *La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti*

Nel diritto vigente, nel libro IV *De Ecclesiae munere santificandi* e nella parte seconda, troviamo specificati alcuni atti del culto divino *De ceteris actibus cultus divini*, tra i quali, nel titolo terzo, vengono collocati dieci canoni riguardanti le esequie ecclesiastiche *De exequiis ecclesiasticis*. Le disposizioni del Diritto Canonico nei confronti della cremazione sono contenute in modo particolare nel c. 1176, § 3, quando si raccomanda vivamente di conservare la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, senza proibire la cremazione², e nel c. 1184, § 1, n. 2, dove espressamente vengono negate le esequie ecclesiastiche a coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana³.

1 A.M. STICKLER, *Der Codex iuris canonici von 1983 im Lichte der Kodifikationsgeschichte des Kirchenrechts*, in AA.V.V., *Le Nouveau code de droit canonique*, Ottawa 1986, vol. 1, pp. 100–103.

2 PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al c. 1176, § 3; tutti i documenti, li abbiamo posti nell'appendice II: c. 1203; S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274–275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50–51; PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. *Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen*, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191–193; S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282–283; S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822–823; EV 2/61–62; S.C.S. Off., instr. *La cremazione dei cadaveri*, (5 lugli 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822–823; EV 2/61–62; S.C. de Prop. Fidei, resp., *Mens S. C. pro Doctrina Fidei circa amputationem foetus vel membrorum corporis humani, et circa cadaverum cremationem*, (7 mar. 1967) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, Romae 1972, vol. 3, coll. 5121, n. 3543; S.C. pro Cultu Div., decr. *Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur*, Prot. n. 720/69, (15 augustii 1969), in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423–424; Praenotanda, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 424–430; EV 3/1421–1447; S.C. pro Doctr. Fidei, litt., *De sepultura ecclesiastica: Complures conferentiae*, (29 maii 1973) in EV 4/2508; S.C. pro Sacr. et Cultu Div., resp., *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint*, (ian. 1977) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 5, coll. 7290, n. 4493; *Notitiae* 13 (1977) p. 45.

Si potrebbe aggiungere una lettera circolare e un decreto riguardanti la sepoltura ecclesiastica e indirettamente la cremazione: S.C. pro Doctr. Fidei, litt., *La sepoltura ecclesiastica: molte conferenze*, (29 maggio 1973) in EV 4/2508; S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *De sepultura ecclesiastica*, (20 sept. 1973) in AAS 65 (1973) p. 500; EV 4/2610; S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *La sepoltura ecclesiastica*, (20 sept. 1973), in AAS 65 (1973) p. 500; EV 4/2610.

3 PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al c. 1184, § 1, n. 2; questi documenti vengono tutti riportati nell'appendice II: c. 1240, § 1, n. 5 del CIC del 1917; S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274–275, n. 238. *Entscheidung der*

Naturalmente, il canone 1176, § 1 si riferisce all'obbligo delle esequie ecclesiastiche a norma del diritto. Si afferma quindi il principio della tutela di un diritto fondamentale, emanato da un organo legislativo. Dunque, i fedeli sono tenuti al vero dovere di seppellire il defunto⁴. Nel c. 1176, § 2 vengono descritte le specifiche finalità delle esequie ecclesiastiche: «Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche» (c. 1176, § 2).

Tali norme costituiscono il fondamento sicuro e più genuinamente cristiano dell'istituto delle esequie ecclesiastiche quale è andato affermandosi lungo i secoli. E questo diritto–dovere, celebrato dai fedeli insieme ai sacerdoti secondo le leggi liturgiche, esprime profondamente l'indole pasquale sottolineata già dal Concilio Vaticano II. I principi conciliari avevano illuminato e delucidato il campo giuridico, dando nello stesso tempo un quadro ben preciso delle norme con cui la Chiesa onora i morti e suscita la speranza nei vivi. Al c. 2, il Diritto Canonico richiama esplicitamente le leggi liturgiche che sono da osservarsi nelle celebrazioni liturgiche. Naturalmente, le modalità di celebrazione vengono stabilite dalle norme liturgiche.

Da tutto ciò si comprende che le esequie ecclesiastiche costituiscono un rito sacro, una cerimonia religiosa. In questo senso quindi le leggi liturgiche assicurano l'intercomunicazione e intercomunione tra i membri della Chiesa⁵.

Nella disciplina in vigore sull'inumazione e sulla cremazione, i cui ultimi passi furono stabiliti dall'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, e dall'*Ordo exsequiarum*, è molto chiaro che la S.C del S. Ufficio e la S.C per il Culto Divino considerano la celebrazione delle esequie, e i riti destinati ad essa, come un momento della massima importanza, in cui si esprime l'onore dovuto al defunto⁶.

La liturgia, nei suoi atti normativi riguardanti le esequie, esprime profondamente il carattere di speranza che scaturisce dal mistero pasquale della morte di Cristo. Ora, per ciò che riguarda le esequie ecclesiastiche: «La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (c. 1176, § 3). Il canone testè citato possiede una particolare caratteristica, quella di esprimersi in termini non più imperativi, come faceva ancora il CIC del 1917, che non ammetteva la possibilità della cremazione ma sottolineava soltanto l'obbligo di seppellire i cadaveri, riprovando nello stesso tempo la loro cremazione. E con questo carattere imperativo non

Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50–51; Pontificia Commissio ad Codicis canones authenticè interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191–193; S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282–283; S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822–823; EV 2/61–62; S.C. pro Cultu Div., decr. *Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur*, Prot, n. 720/69, (15 augustii 1969), in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423–424; Praenotanda, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 424–430; EV 3/1421–1447. Si potrebbero qui aggiungere i documenti che concernono direttamente la privazione delle esequie ecclesiastiche, come riportati alla nota precedente.

4 «Se impone una verdadera obligación, que pesa tanto sobre los pastores como sobre los fieles, a quienes compete cuidar de las exequias del difunto. Si ya no puede hablarse de derechos del difunto, sí de los derechos de la comunidad a que sus difuntos tengan las debidas exequias y del derecho de cada uno a que se cumplan sus últimas voluntades», J. MANZANARES, *De las exequias eclesiásticas*, in *Código de Derecho Canónico: Edición bilingüe comentada*, Madrid 1983, p. 570.

5 «Così, il Concilio, preceduto e preparato da un vasto movimento di sensibilizzazione biblica e liturgica, ha pubblicato la Costituzione sulla Sacra Liturgia, nella quale si proponevano i principi che devono regolare il rinnovamento della Liturgia, e si dava l'avvio a un susseguirsi di pratiche riforme, che aprono un nuovo capitolo del diritto liturgico», R. CIVIL, *La liturgia e le sue leggi*, in AAV.V., *La Liturgia: momento nella storia della salvezza*, Roma 1983, vol. 1, pp. 181–207.

6 L. BRANDOLINI, *Il nuovo "Ordo exsequiarum"*, in *Ephemerides Liturgicae*, 84 (1970) pp. 129–148; M. MARCHESI, *Gli altri atti del Culto Divino*, in A.A.V.V., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, Roma 1992, vol. 3, pp. 307–310.

7 «Fidelium defunctorum corpora sepielienda sunt, reprobata eorundem crematione» (c. 1203, § 1).

contrastava il fatto che, per dare attuazione alla privazione delle esequie ecclesiastiche, bastava accertare che la persona avesse stabilito la cremazione del suo corpo, anche se poi effettivamente la cremazione non avveniva⁸.

Non può sfuggire a nessuno il rapporto che lega le esequie ecclesiastiche a quella tipica consuetudine della Chiesa di seppellire i corpi dei defunti, su cui ci siamo già diffusamente soffermati. Nel Diritto Canonico la consuetudine può avere forza di norma canonica⁹; bisogna però riconoscere che in effetti la Chiesa segue una prassi solenne e affettuosa nel curare le salme dei defunti e nel dar loro le esequie ecclesiastiche. Il CIC del 1983 attribuisce alla consuetudine di seppellire i corpi dei fedeli defunti la massima importanza, e ne consolida la forza normativa con delle norme ben precise¹⁰.

L'istruzione, del S. Ufficio del 5 luglio 1963 notificava i mezzi con cui la Chiesa ha sempre tutelato e favorito la pia consuetudine di inumare i cadaveri. «La Chiesa si è sempre studiata di inculcare la inumazione dei cadaveri, sia circondando tale atto con riti destinati a metterne in risalto il significato simbolico e religioso, sia comminando pene canoniche contro coloro che agissero contro una così salutare prassi; e ciò specialmente quando l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima»¹¹.

Nel diritto e nella prassi viene affidata ai vescovi dalla Chiesa una migliore tutela della consuetudine di seppellire i corpi dei fedeli defunti. Si tratta realmente di una consuetudine e di un'esigenza particolarmente sentita, prima di tutto dal punto di vista pastorale. I vescovi diocesani, dunque, devono rispettare, nell'ambito della propria competenza, la consuetudine già vigente.

I documenti emanati dalle Congregazioni sottolineano con finissima sensibilità tale compito. Ma l'opportunità di emanare anche delle leggi nell'ambito della propria competenza, da parte dei vescovi diocesani, secondo noi dev'essere legata alle sole norme che corrispondono e prendono in considerazione le consuetudini della comunità cristiana. Se esse collimano con la dottrina e la giurisprudenza, divengono applicabili ed efficaci; per quanto invece concerne le esequie ecclesiastiche, spetta alla stessa Congregazione del S. Ufficio prenderne in considerazione l'uso, approvato dalla millenaria tradizione della Chiesa.

Abbiamo già qualche applicazione in chiave canonica su cui riflettere. Ad esempio, una salvaguardia discreta della prassi si è affacciata nell'ambito della città di Torino. Il Delegato arcivescovile per le comunicazioni sociali di quella città rilasciò una dichiarazione in occasione di una conferenza stampa svoltasi il 21-06-1989, durante la quale il Comune di Torino presentò una sua iniziativa volta a favorire la cremazione. Il settimanale diocesano *La Voce del Popolo* ne divulgò il testo ove peraltro, come si può verificare nella nota, non si prende posizione alcuna a sostegno dell'iniziativa voluta dall'Amministrazione Comunale della città¹².

8 PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. X. – *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583: «D. – An, vi canonis 1240, § 1, 5 ecclesiastica sepultura privantur, qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normas canonis 1203, § 2 non sequatur. R. Affermative».

9 «La costumbre tiene una gran importancia en el sistema de normas del ordenamiento canónico, tanto por su venerable tradición, como porque constituye el medio más eficaz para que incida en la configuración del orden social justo del pueblo de Dios “la acción común de los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo” (LG, 32)», J.A.F. ARRUTI, *La costumbre en la nueva codificación canónica*, in A.A.V.V., *Le nouveau Code de Droit Canonique*, Ottawa 1986, vol. 1, pp. 159–183.

10 «Die Kirche empfiehlt wärmstens, die fromme Gewohnheit, die Leichname verstorbener Gläubiger zu begraben, beizubehalten; sie verbietet jedoch nicht die Feuerbestattung, es sei denn, daß diese aus der christlichen Lehre entgegenstehenden Gründen gewählt wurde (c. 1176 § 3). Der CIC folgt hier der Instructio der S.C. Off. *De cadaverum crematione* vom 5. Juli 1963», in H. SCHWENDENWEIN, *Das Neue Kirchenrecht: Gesamtdarstellung*, Graz–Wien–Köln 1984, pp. 413–414.

11 S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822–823.

12 «Precedentemente, fino all'inizio di questo secolo, la Chiesa riteneva che la cremazione non fosse facilmente conciliabile con la fede cattolica circa la risurrezione e la vita eterna /.../. La Chiesa cattolica si mostrò particolarmente intransigente nei confronti dei cremazionisti dei Paesi cattolici, nei quali era evidente l'uso strumentale della cremazione a

Le polemiche che si sono scatenate nel passato contro il diritto della Chiesa, in specie contro il divieto della cremazione, certo non sono state ignorate dal legislatore. Coloro che sostengono questa pratica, essendo stato eliminato, nella modifica del Diritto Canonico vigente, il divieto che la riguardava, possono disporre che il proprio corpo venga inumato o cremato¹³.

Dopo le modifiche avvenute, il legislatore ha conservato le pene previste verso coloro che abbiano scelto la cremazione per motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: «(...) a meno che la cremazione non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (c. 1176 § 3).

In base a quanto stabilito nel can. 1184, § 1, n. 2 del Codice di Diritto Canonico, si devono negare le esequie ecclesiastiche a «coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana» (c. 1184 § 1, 2). In questo caso il Codice di Diritto Canonico del 1983 nel c. 1184, n. 2 ha ripetuto le norme precedenti, previste dal Codice di Diritto Canonico del 1917 e dai successivi documenti, a proposito della cremazione: «Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas» (c. 1184, n. 2).

Alle persone escluse dalle esequie ecclesiastiche, il c. 1185 stabilisce che si deve negare anche ogni Messa esequiale. Certamente, con queste disposizioni la Chiesa ha mitigato le norme emanate precedentemente. Esse erano intransigenti nei confronti dei cremazionisti e rimarranno quando l'uso della cremazione si manifesterà per fini contrari alla fede cristiana e alla dottrina della Chiesa.

fini laicisti e anticlericali /.../. Poiché la cremazione viene oggi proposta prevalentemente per motivi igienici e sembrano attutite le motivazioni antireligiose, la Sacra Congregazione del Santo Uffizio, l'8 maggio 1983, ha mitigato le norme che vietavano i funerali religiosi a coloro che avessero richiesto di essere cremati, eccetto che tale scelta risulti dettata da motivi opposti alla fede cristiana», *Campagna comunale per la cremazione*, in *La Voce del Popolo*, 25 giugno 1989, p. 2.

¹³ «Grundsätzlich die Kirche zu keinem Zeitpunkt verkannt, daß die Feuerbestattung aus bestimmten Gründen (etwa hygienischer oder wirtschaftlicher Art) gerechtfertigt werden kann», H.J.F. REINHARDT, *De Exequiis Ecclesiasticis*, in A.A.V.V., *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen 1985, vol. 2, p. 1176.